Pubblicato il 20/03/2017

N. 01250/2017REG.PROV.COLL.
N. 01249/2014 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 1249 del 2014, proposto da:

Comune di Latina in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Manchisi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Silvia Scopelliti in Roma, via Flaminia n. 388;

contro

Annamaria Carbone, Francesco Petrosino, Salvagni S. & C., Antonio Virgolino, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Quirino Cavallaro, Claudio Duchi e Fabrizio Paoletti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato

Fabrizio Paoletti in Roma, viale maresciallo Pilsudski n.118;

Amelia Fontana, non costituita in giudizio;

nei confronti di

Regione Lazio in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Stefania Ricci domiciliata in Roma via Marcantonio Colonna n. 27;

Azienda Usl di Latina non costituita in giudizio;

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Latina non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo del Lazio, sede di Latina, n. 00548/2013, resa tra le parti, concernente individuazioni di nuove sedi farmaceutiche

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Annamaria Carbone e di Francesco Petrosino e di Salvagni S. & C. e di Antonio Virgolino e di Regione Lazio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2016 il consigliere Manfredo Atzeni e uditi per le parti gli avvocati Cesare Manchisi, Francesco Quirino Cavallaro, Stefania Ricci e Massimo Marcucci su delega dell'avvocato Giuseppe Ceceri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio, sede di Latina, rubricato al n. 522 del 2012, i dottori Annamaria Carbone, Francesco Petrosino, Scipione Salvagni e Antonio Virgolino, titolari di sedi farmaceutiche nel Comune di Latina, impugnavano le deliberazioni n. 223 del 23 aprile 2012 e n. 231 del 28 aprile 2012 con le quali la Giunta Municipale di Latina aveva individuato sette sedi farmaceutiche di nuova istituzione nel territorio comunale e relativi bacini di utenza geografica in applicazione dell'intervenuta normativa legislativa in materia (legge 24 marzo 2012, n. 27).

Con motivi aggiunti notificati il 18 dicembre 2012 estendevano l'impugnazione alla determina dirigenziale n. B07698 del 18 ottobre 2012 con la quale il dipartimento programmazione economica e sociale della Regione Lazio aveva bandito il concorso pubblico regionale per titoli finalizzato, per quanto di interesse, all'assegnazione delle suddette sedi farmaceutiche per il privato esercizio e contestualmente proceduto alla modifica dell'area assegnata alla sede n. 4 e alla zonizzazione della sede n. 7 priva di riferimento geografico nonché alla determina n. B099006 del 20 novembre 2012 di rettifica del bando di concorso.

Con successivi motivi aggiunti notificati il 20 dicembre 2012 impugnavano la determina n. B09425 del 10 dicembre 2012 con la quale il medesimo organo dirigenziale rettificava nuovamente il bando di concorso riperimetrando la zona assegnata in precedenza alla sede n. 7.

Con il terzo atto di motivi aggiunti notificato il 6 febbraio 2013 i ricorrenti deducevano l'illegittimità degli atti impugnati sotto l'ulteriore profilo dell'utilizzo da parte del Comune dei dati statistici relativi alla popolazione residente non pertinenti che hanno determinato nella proporzione una unità farmaceutica eccedente il numero massimo richiesto per legge.

I ricorrenti deducevano violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, chiedendo quindi l'annullamento degli atti impugnati.

Si costituivano in giudizio il Comune di Latina e la Regione Lazio, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con la sentenza in epigrafe, n. 548 in data 14 giugno 2013, il Tribunale Amministrativo del Lazio, sede di Latina, accoglieva il ricorso in ragione del dedotto vizio di incompetenza della Giunta comunale che ha adottato i provvedimenti deliberativi di individuazione e di localizzazione delle nuove sedi farmaceutiche in luogo del competente Consiglio, con assorbimento degli altri motivi di impugnazione.

In particolare il primo giudice sanzionava i provvedimenti comunali in quanto l'istituzione di nuove sedi farmaceutiche è attività che afferisce alla pianificazione ed organizzazione del servizio farmaceutico e che esprime scelte fondamentali attinenti alla vita sociale e civile della comunità locale, con la conseguenza che il relativo potere compete al consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. b) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che assegna all'organo consiliare i poteri di programmazione e di pianificazione dell'ente locale e ai sensi della successiva lett. e) che attribuisce al consiglio l'organizzazione dei pubblici servizi.

2. Avverso la predetta sentenza il Comune di Latina propone il ricorso in appello in epigrafe, rubricato al n. 1249/2014, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e il rigetto del ricorso di primo grado.

Si sono costituiti in giudizio i dottori Annamaria Carbone, Francesco Petrosino, Scipione Salvagni e Antonio Virgolino ribadendo le proprie tesi difensive e riproponendo soltanto parte dei motivi dedotti nel primo grado del giudizio e dei motivi aggiunti non esaminati dal primo giudice.

Si è costituita in giudizio anche la Regione Lazio aderendo alle difese dell'appellante chiedendo quindi l'accoglimento dell'appello e il rigetto del ricorso di primo grado.

Nelle more del giudizio di appello con determinazione n. G01640 in data 26 febbraio 2016 la Regione Lazio ha concluso la procedura selettiva e assegnato le sedi farmaceutiche del Comune di Latina di cui ora si discute, con avviso notificato

ai beneficiari in data 6 aprile 2016.

Il dott. Francesco Olimpo, assegnatario di una sede farmaceutica di nuova istituzione nel Comune di Latina, si è costituito nel giudizio proponendo opposizione di terzo ex art. 109, comma 2, c.p.a., e concludendo per l'accoglimento dell'appello.

Gli appellati, ricorrenti in primo grado, hanno eccepito l'improcedibilità della costituzione del terzo nonché, in subordine, la sua inammissibilità per carenza di interesse, in considerazione del fatto che l'assegnazione della sede farmaceutica è intervenuta in elusione della sentenza impugnata (caducatoria degli atti posti a fondamento della procedura selettiva) e che pertanto il resistente dott. Olimpo non poteva avere alcun interesse giuridicamente tutelato all'assegnazione.

Le parti hanno scambiato memorie e repliche.

La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 20 dicembre 2016.

3. Passando all'esame dell'appello, lo stesso è fondato, nei sensi e limiti appresso indicati.

3.1 Gli attuali appellati hanno sostenuto, nel primo grado del giudizio, l'illegittimità per incompetenza del provvedimento di individuazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione adottato dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 11 del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito in l. 24 marzo 2012 n. 27 in quanto nell'attuale sistema l'atto con cui il comune approva l'istituzione di nuove sedi farmaceutiche ha natura programmatoria e riflessi nell'intero territorio comunale, con l'effetto che, ai sensi dell'art. 42 comma 1 lett. b), d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la competenza ad adottare la relativa decisione appartiene al consiglio comunale; la tesi è stata condivisa dal primo giudice.

Gli appellanti contestano tale impostazione, e le censure da loro dedotte sono condivise dal Collegio.

Sul punto il Collegio conferma il costante orientamento (da ultimo, C.d.S., III, 15 gennaio 2016, n. 110) secondo cui al consiglio, nel sistema del testo unico delle leggi sugli enti locali, sono riservati solo gli atti fondamentali relativi alla

programmazione della vita politico-amministrativa dell'ente locale aventi un elevato contenuto di indirizzo politico mentre spettano alla giunta tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo aventi contenuto esecutivo.

Invero, la giunta ha competenza residuale per gli atti di amministrazione non riservati al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, del Presidente della Provincia, degli organi di decentramento, del Segretario o dei funzionari dirigenti. Tale competenza della giunta ha carattere generale e si estende anche alle ipotesi in cui norme anteriori prevedevano, in modo espresso, la competenza consiliare (cfr. art. 2 comma 2, l. n. 475 del 1968), essendo esse mera espressione dell'opposto principio, allora vigente, della generalità e residualità della competenza consiliare e della specialità e tipicità di quella giuntale.

Né la competenza del consiglio potrebbe trovare fondamento nell'art. 42 cit. (programmi e piani in generale) o nel principio che il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, in quanto tra i programmi sono da ricomprendere solo gli atti fondamentali relativi alla programmazione della vita politico-amministrativa dell'ente locale, e non anche ogni altra attività pianificatoria quale è l'attività di mera ricognizione degli abitanti e conseguente distribuzione ed allocazione sul territorio delle sedi farmaceutiche, sulla quale il comune è chiamato ad una funzione meramente gestionale, priva di qualsiasi carattere di natura programmatica e previsionale.

4.1 Vanno quindi scrutinati i motivi di merito non esaminati in prime cure e nuovamente proposti in appello.

Gli appellati, ricorrenti in primo grado, contestano la falsa applicazione dell'art. 11 della legge 27/2012 in quanto il Comune non ha determinato in via preventiva i confini delle sedi farmaceutiche, ossia più precisamente non ha delimitato geograficamente le aree nelle quali ubicare le sedi farmaceutiche di nuova istituzione.

In particolare, affermano gli appellati che la sede n. 7 sarebbe priva di qualsiasi indicazione e che le sedi n. 4 (Via Aspromonte) e n. 6 (Zona Morbella) sarebbero indicate in assenza di un confine certo e ben definito che possa vincolare il titolare a mantenere il suo esercizio all'interno del perimetro di pertinenza.

Per l'esame delle questioni sollevate, il Collegio ritiene di dover premettere due considerazioni in ordine agli aspetti procedurali riguardanti l'adozione degli atti di revisione delle piante organiche delle farmacie impugnati in primo grado ed annullati dal primo giudice.

Il contenzioso trae origine dalla revisione della pianta organica delle farmacie del Comune di Latina, decisa dalla Giunta comunale con le deliberazioni avversate, in applicazione dell'art. 11 comma 2, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27.

Nel Comune di Latina, l'applicazione della disciplina ha portato alla istituzione di ulteriori sette sedi farmaceutiche rispetto alle ventinove farmacie presenti, inevitabilmente ridimensionando il bacino di utenza di talune delle sedi preesistenti.

Quanto al calcolo delle farmacie, sul quale non vi è contestazione, il Comune ha esercitato un potere necessario e vincolato suddividendo il numero complessivo dei residenti del Comune per una soglia massima predeterminata per legge pari a 3.300 (1/3.300 abitanti), calcolando una farmacia per ogni quoziente intero più eventualmente una ove il resto fosse superiore alla metà.

Quanto invece alla individuazione delle zone nelle quali dislocare le nuove farmacie, sulle quali si appuntano le contestazioni degli appellati, deve ribadirsi che le scelte effettuate dal Comune sono espressione di un'ampia discrezionalità dell'Amministrazione e, in quanto tali, sindacabili solo per gravi ed evidenti errori di valutazione dei presupposti ed irragionevolezza delle scelte effettuate.

Nel caso ad esame gli appellati contestano che tre sedi farmaceutiche abbiano confini non esattamente delimitati; essi tuttavia non precisano quali ricadute pregiudizievoli abbia in concreto l'individuazione/assegnazione formulata dal Comune, soprattutto non deducono che le nuove sedi riducono i confini di rispettiva pertinenza e siano idonee a comportare lo sviamento di clientela in qualità di titolari delle sedi limitrofe.

La censura concernente la perimetrazione è stata formulata in termini assolutamente generici, in assenza di una analisi rigorosa che dimostri come la scelta amministrativa sia manifestamente errata e che concretamente pregiudichi gli interessi dei ricorrenti e pertanto non rilevante ai fini della legittimità.

Il motivo non può trovare accoglimento.

4.2. Non può essere condiviso neppure il dedotto sviamento di potere per inidoneità della pianta organica revisionata a garantire le esigenze della popolazione residente rappresentate da un'equa distribuzione degli esercizi farmaceutici sul territorio e da un maggiore accesso al servizio, ciò che dovrebbe impedire di lasciare sfornite porzioni di territorio anche se scarsamente abitate.

Gli appellati affermano che le nuove sedi n. 4, 5, 6 sono geograficamente sovrapponibili alle proprie sedi laddove, al contrario e in violazione del canone di equa distribuzione del servizio, i quartieri periferici R10-Gianchetto, R7-Campo Boario, R5-Torre La Felce e aggregati più distanti come Borgo Isonzo, Borgo Bainsizza e Lido sono privi di servizio farmaceutico.

Valgono al riguardo le considerazioni già sviluppate al punto della motivazione che precede con la precisazione che la delimitazione delle zone assolve alla funzione di vincolare l'esercente a mantenere il suo esercizio all'interno del perimetro assegnato alla farmacia e non anche a dislocare le singole unità farmaceutiche secondo la regola della corrispondenza esatta 1 farmacia ogni 3.300 residenti nella zona di riferimento.

Invero, la scelta del legislatore statale di attribuire ai Comuni il compito di individuare le zone in cui collocare le farmacie risponde all'esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio corrispondente agli effettivi bisogni della collettività alla quale concorrono plurimi fattori diversi dal numero dei residenti, quali in primo luogo l'individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, le correlate valutazioni di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità, le distanze tra le diverse farmacie, le quali sono frutto di valutazioni

ampiamente discrezionali, come tali inerenti all'area del merito amministrativo, rilevanti ai fini della legittimità soltanto in presenza di chiare ed univoche figure sintomatiche di eccesso di potere, in particolare sotto il profilo dell'illogicità manifesta e della contraddittorietà.

In conclusione, gli atti impugnati si appalesano legittimi in quanto la finalità di estendere il servizio alle aree meno abitate non è prescritta come tassativa né come esclusiva, laddove il criterio prioritario è quello della equa distribuzione sul territorio, da intendersi non in termini di equa collocazione delle farmacie sulla superficie comunale ma in termini di accessibilità al servizio farmaceutico da parte di una soglia minima di popolazione residente indipendentemente dalla sua distribuzione geografica sul territorio.

Nella specie, gli appellati non hanno dimostrato che i quartieri periferici privi di farmacia raggiungano una soglia significativa di popolazione uguale e/o prossima alla soglia minima fissata per l'assegnazione della sede farmaceutica e ciò esclude in radice la fondatezza del motivo.

5. Devono ora essere esaminati i motivi aggiunti proposti in primo grado dagli odierni appellati avverso il provvedimento regionale con il quale è stata bandita la procedura selettiva per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche di cui si discute.

5.1 Con i motivi aggiunti le doglianze proposte con il ricorso principale venivano riproposte per illegittimità conseguenziale anche nei confronti del bando di concorso regionale (approvato con determinazione dirigenziale in data 18.10.2012 n. B07698, rettificata con determinazione dirigenziale in data 20.11.2012 n. B09006).

Alla luce delle motivazioni che precedono, appurata la legittimità delle deliberazioni di Giunta comunale, il provvedimento regionale appare esente da vizi di invalidità e sorretto dai presupposti di fatto in base ai quali la Regione ha operato in corretta applicazione del potere di assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dal Comune ex art. 11 comma 2, legge 27/2012.

5.2 Respinta, conseguentemente al rigetto dei motivi articolati avverso i provvedimenti comunali presupposti, la doglianza di illegittimità derivata del bando di concorso regionale, va esaminato il motivo con il quale gli appellati sostengono che il medesimo bando è illegittimo in ragione dell'intervento operato dall'Amministrazione regionale nella indicazione delle sedi messe a concorso.

Specificamente, gli appellati contestano che indebitamente la Regione Lazio quanto alla sede n. 4 (Via Aspromonte) ha sostituito la zona (da Viale Giulio Cesare a Via San Carlo da Sezze) e quanto alla sede n. 7 (priva di riferimento geografico) ha indicato la zona (da Via Ezio n. 61 a intersezione Via Cicerone/Via Ulpiano).

Al riguardo, deducono violazione dell'art. 11 comma 1 lett. c) e comma 2 della l. 27/2012 – a norma del quale soltanto i Comuni hanno il potere di individuare le zone nelle quali collocare le farmacie – affermando pertanto che l'intervento sostitutivo regionale è privo di una reale base normativa e comporta una interpolazione dell'art. 11 comma 1, cit.

Tale assunto si palesa infondato.

Con riferimento alla sede n. 4, è in atti che con determina dirigenziale in data 20 novembre 2012 n. B09006, recante rettifica alla precedente determina in data 18 ottobre 2012 n. B07698 di approvazione del bando di concorso, la Regione Lazio ha ricondotto la sede n. 4 alla zona di assegnazione comunale Via Aspromonte.

Con riferimento alla sede n. 7 priva di identificazione, la Regione è intervenuta in sostituzione dell'inerzia comunale.

Tale comportamento è collegato alla posizione di controllo e di vigilanza disciplinata dal legislatore che può essere esercitata dalla Regione in relazione ad una attività locale di carattere obbligatorio, sostanzialmente priva di discrezionalità nell'an sia perché sottoposta per legge a termini perentori sia per la natura degli atti da compiere (la legge n. 27 del 2012 impone ai Comuni il doveroso riesame delle previgenti piante organiche), la cui obbligatorietà costituisce il riflesso di interessi unitari, alla cui salvaguardia è preordinato l'intervento sostitutivo.

Le determinazioni regionali si sottraggono pertanto alla dedotta invalidità sotto il profilo della carenza di potere, dovendo semmai essere apprezzate come esercizio di un potere strumentale rispetto all'adempimento di obblighi basato su interessi preminenti che consentono di superare il criterio di separazione delle competenza tra autonomie locali.

I provvedimenti regionali, in quest'ottica, sono suscettibili di rientrare nell'ambito di un'esplicazione del potere sostitutivo regionale disciplinato dall'art. 11 comma 9 cit.

La censura deve essere respinta.

6. Venendo ora all'esame dei motivi aggiunti successivamente proposti, deve qui rilevarsi che le difese degli appellati, ricorrenti in primo grado, non meritano accoglimento.

6.1 Con il secondo atto di motivi aggiunti, gli appellati impugnavano la determinazione dirigenziale in data 10 dicembre 2012 n. B09425 con la quale la Regione Lazio, ad ulteriore rettifica delle sue precedenti determinazioni, modificava la zona in precedenza assegnata alla sede n. 7 suddetta.

Più in dettaglio, essi deducevano eccesso di potere sotto il profilo della carenza assoluta di motivazione in relazione all'intervento sostitutivo regionale.

Sul motivo, si è già innanzi precisato (cfr. paragrafo 5.2) che la Regione ha fatto corretta esplicazione del potere sostitutivo demandato dalla legge n. 27/2012 e che, in tale contesto, la perimetrazione sul territorio dei bacini di utenza delle farmacie è espressione di scelte discrezionali dell'Amministrazione le quali possono essere sindacate solo se manifestamente irragionevoli o palesemente erronee.

La giurisprudenza più recente in materia ha affermato che le scelte compiute in sede di revisione della pianta organica delle farmacie, in quanto atto programmatorio a contenuto generale, e in particolare la determinazione di istituire nuove sedi, non necessita di una analitica motivazione calibrata sulle singole situazioni locali, ad eccezione di alcuni casi

particolari come la modifica delle zone non correlata all'istituzione di nuove sedi oppure l'istituzione di una sede aggiuntiva con il criterio demografico (C.d.S., III, 10 aprile 2014, n. 1727; 29 gennaio 2014, n. 454).

Per vero, il Collegio ritiene che a tal fine sia sufficiente l'esternazione dei criteri ispiratori adottati dall'autorità emanante, i quali criteri vanno ricercati negli atti del procedimento complessivamente inteso in base ai quali è possibile verificare se detti criteri siano legittimi, congrui e ragionevoli e se il provvedimento sia coerente con essi.

Nel caso in esame, il criterio adottato dalla Regione si desume dagli atti impugnati i quali evidenziano che la sede n. 7 era sprovvista di zona geografica e che correttamente la Regione ha esercitato il potere sostitutivo disciplinato dall'art. 11 comma 9, legge 27 del 2012.

Dunque, la zonizzazione operata dalla Regione è conforme ai dettami legislativi né gli appellati hanno contestato la coerenza logica e ragionevolezza dei criteri adottati tali da inficiare la determinazione regionale sotto il profilo motivazionale.

Il motivo deve essere respinto.

7. Deve a questo punto essere esaminato il terzo atto di motivi aggiunti.

7.1 Gli appellati, ricorrenti in primo grado, contestavano che il Comune avesse erroneamente individuato sette sedi di nuova istituzione in luogo delle sei sedi richieste in base ai parametri di legge.

In particolare, lamentavano che la popolazione residente da utilizzare nel calcolo delle farmacie dovesse essere quella rilevata al censimento della popolazione e delle abitazioni 2011 pari a 117.892 abitanti (popolazione legale contenuta nel d.P.R 6.11.2012) il cui rapporto con la soglia massima del bacino di utenza (1/3.300 abitanti) determinava in sei il numero delle farmacie.

Al contrario, il Comune aveva utilizzato la popolazione legale al 31.12.2010, pari a 119.804 abitanti, determinano in sette il numero delle farmacie.

La tesi non può essere condivisa.

Il Collegio osserva che il d.P.R. sopra citato, recante la determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre 2011 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 18.12.2012, quindi in data successiva all'adozione dei provvedimenti impugnati sia comunali (deliberazioni G.M. n. 223 del 23.4.2012 e n. 231 del 28.4.2012) che regionali (determinazione dirigenziale n. B07698 del 18.10.2012, n. B09006 del 20.11.2012 e n. B09425 del 10.12.2012).

Pertanto, la popolazione di riferimento a livello comunale non poteva che rimanere quella calcolata al 31.12.2010 quanto meno fino alla pubblicazione del d.P.R. citato, a decorrere dalla quale soltanto si rendevano disponibili i dati relativi all'ultimo censimento.

Conclusivamente anche tale censura è priva di fondamento e deve essere respinta.

8. Le censure svolte dagli appellati, ricorrenti in primo grado, condivise dal primo giudice, risultano quindi infondate; risultano di conseguenza fondate le argomentazioni dedotte dall'appellante.

L'appello deve, in conclusione, essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, respinto il ricorso di primo grado.

L'opposizione di terzo ex art. 109, comma 2, c.p.a. proposto dal dottor Francesco Olimpo deve, in ulteriore conseguenza, essere dichiarata improcedibile.

In considerazione della complessità delle questioni trattate le spese devono essere integralmente compensate fra le parti costituite.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, respinge il ricorso di primo grado.

Compensa integralmente spese e onorari del giudizio fra le parti costituite fatto salvo il diritto dell'appellante, al rimborso del contributo unificato, a carico dei ricorrenti in primo grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Giulio Veltri, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere

L'ESTENSORE
Manfredo Atzeni

IL PRESIDENTE
Lanfranco Balucani

IL SEGRETARIO